

2309 90 33
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 43
2309 90 49
2309 90 51
2309 90 53
2309 90 59
2309 90 70

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

2401 10 10
2401 10 20
2401 10 41
2401 10 49
2401 10 60
2401 20 10
2401 20 20
2401 20 41
2401 20 60
2401 20 70

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo I si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo I si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

19CE1924

